

Con la sentenza n.8120/2013 la Cassazione ripercorre la disciplina della somministrazione di lavoro, dettata dagli artt. 20 - 28 del d.lgs n. 276/2003. La Suprema Corte ricorda che a partire dalle “condizioni di liceità” del contratto di somministrazione, la normativa distingue tra somministrazione a tempo determinato ed a tempo indeterminato, che il contratto deve essere stipulato in forma scritta e deve contenere una serie di elementi, tra i quali, “i casi e le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo”. Tutto ciò per ribadire che le ragioni devono essere indicate per iscritto nel contratto, con un grado di specificazione tale da consentire di verificare se rientrano nella tipologia di ragioni cui è legata la legittimità del contratto e tali da rendere possibile la verifica della loro effettività.

Sent. Cass. lavoro n. 8120 del 03/04/2013

(fonte: CGIL Piemonte- Camera del Lavoro Provincia di Torino - Archivio Aperto)